

2. L'etichetta di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 92/75/CEE deve essere conforme al modello di cui all'allegato I. L'etichetta deve essere apposta esternamente sulla parte anteriore o superiore dell'apparecchio, in modo da essere chiaramente visibile.

3. Il contenuto e la forma della scheda informativa relativa al prodotto, di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 92/75/CEE, devono corrispondere alle indicazioni dell'allegato II.

4. Quando l'offerta di vendita, locazione o vendita rateale avviene, nelle circostanze indicate all'articolo 5 della direttiva 92/75/CEE, mediante comunicazione stampata (ad esempio un catalogo di vendita per corrispondenza), questa comunicazione deve contenere tutte le informazioni di cui all'allegato III della presente direttiva.

5. Le classi di efficienza energetica di ogni apparecchio, indicate nel marchio e nella scheda, devono essere conformi all'allegato IV.

#### Articolo 3

Gli Stati membri provvedono affinché tutti i fornitori e i distributori stabiliti nel loro territorio adempiano agli obblighi loro incombenti in forza della presente direttiva.

#### Articolo 4

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° marzo 1996 e ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni dal 1° aprile 1996.

Tuttavia, gli Stati membri consentono, fino al 30 settembre 1996,

- l'immissione sul mercato, la commercializzazione e l'esposizione di prodotti,
- la distribuzione di comunicazioni stampate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4

che non sono conformi con la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste debbono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

#### Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1995.

*Per la Commissione*

Christos PAPOUTSIS

*Membro della Commissione*